

ORDINANZA
N. 31 del 23/03/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE. DIVIETO DI DETENZIONE E UTILIZZO PER USO RICREATIVO DI BOMBOLETTE O PALLONCINI CONTENENTI PROTOSSIDO D'AZOTO (N₂O)

IL SINDACO

PREMESSO che da alcune settimane è stato segnalato al Comando Intercomunale di Polizia Locale il rinvenimento di numerosi "palloncini" nei parchi pubblici e/o nei pressi dei luoghi di aggregazione giovanile normalmente utilizzati;

PREMESSO altresì che sono state rinvenute, da parte degli operatori ecologici, numerose bombolette esauste già contenenti protossido d'azoto nei cestini presenti sul territorio;

PRESO ATTO degli articoli sulla stampa locale che riportano un generale aumento dell'uso ricreativo del suddetto gas, denominato comunemente "esilarante", soprattutto da parte di minorenni;

EVIDENZIATO quindi che i sopra richiamati rinvenimenti, avvenuti in varie zone del Comune e soprattutto nei parchi pubblici o nelle piazze in cui solitamente si ritrovano e stazionano i giovani, sono certamente associati all'assunzione impropria del protossido d'azoto per fini ricreativi quale "droga a basso costo";

DATO ATTO che il citato protossido d'azoto, conosciuto anche come "gas esilarante", è però normalmente utilizzato per uso medico, alimentare e ricreativo, poiché si tratta di una sostanza "legale" e di libera vendita;

PRESO ATTO che plurime ricerche mediche internazionali ne hanno però evidenziato i gravi effetti collaterali connessi all'uso inappropriato, quando inalato, che possono riassumersi in: euforia, dissociazione dalla realtà, insensibilità, annebbiamento della coscienza e leggere allucinazioni;

CONSIDERATO che seppure la sostanza inalata produca effetti immediati e di durata molto breve, questi portano alla ripetizione continua dell'inalazione con la conseguenza che il consumatore è portato a sviluppare una dipendenza nel tentativo di prolungare l'esperienza;



VISTI gli studi medici internazionali pubblicati sulle maggiori riviste del settore nei quali si evidenziano i danni al sistema nervoso centrale conseguenti all'assunzione per inalazione del protossido d'azoto, ed in particolare debolezza muscolare, problemi di equilibrio, camminata incerta, perdita di conoscenza, parestesia (cioè alterata percezione degli stimoli sensoriali), fino ad alterazioni delle funzioni cognitive.

RILEVATO che la diffusione come "droga ricreativa" è aumentata notevolmente a partire dal decennio scorso, giungendo negli ultimi tempi fino ad acquisire una rilevanza preoccupante, come testimoniato anche sulla stampa locale dei nostri territori a causa dei continui e sempre più frequenti rinvenimenti di residui derivanti dall'assunzione di tale sostanza;

PRESO ATTO che in Europa è stata segnalata un'impennata nei casi di avvelenamento tra i giovani, ed in particolare in Danimarca, Francia e nei Paesi Bassi dove tale fenomeno è stato attentamente monitorato;

LETTI i report dell'Osservatorio europeo sulle tossicologie e dipendenze, in cui è stata evidenziata la crescente popolarità del gas esilarante dovuta alla facile reperibilità, al basso costo e agli effetti di breve durata, ma soprattutto la percezione diffusa che sia una sostanza relativamente sicura, al punto che lo stesso Osservatorio riporta "una preoccupazione crescente per l'intera Europa"

CONSIDERATO che la diffusione di questa "droga ricreativa" è stata oggetto di provvedimenti restrittivi in diverse municipalità europee (Bonn, Amsterdam, Londra);

CONSIDERATO quindi che la diffusione del prodotto e la latente pericolosità della sua assunzione soprattutto nelle fasce giovanili è ormai appurata anche sul territorio del nostro Comune e pertanto si rende necessario assumere dei provvedimenti mirati al contrasto della sua diffusione;

DATO ATTO che con l'alterazione dovuta al "Protossido d'azoto" gli assuntori contribuiscono a creare allarme sociale e limitazioni nella fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini;

PRESO ATTO che l'attuale disciplina legislativa nazionale non permette di intervenire a monte per impedire la vendita del prodotto, peraltro quasi esclusivamente effettuata tramite Social-media o comunque online, ma l'allarme socio-sanitario appare concreto e attuale;

CONSIDERATO che tra i compiti del Sindaco vi è la tutela della salute pubblica nonché la sicurezza della cittadinanza e che la situazione sopra descritta se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione può determinare un potenziale danno alla salute pubblica, soprattutto della fascia più debole dei giovanissimi, oltreché un senso di diffusa insicurezza e un danno al decoro urbano;

DATO ATTO quindi che il Sindaco è Autorità sanitaria Locale e in qualità di ufficiale del governo responsabile della Sicurezza Urbana.



RECEPITE le istanze pervenute dalla cittadinanza e percepita la crescente preoccupazione delle famiglie, che richiede un tempestivo intervento finalizzato ad una misura eccezionale seppure temporanea, in attesa dei provvedimenti più incisivi che si presume saranno assunti dal Legislatore a livello nazionale;

RICHIAMATE

- le competenze degli Enti locali stabilite dal D.Lgs. 112/98;
- il D.L. n. 14 del 2017 (c.d. Decreto Minniti), convertito con Legge n. 48 del 2017;

RILEVATO che l'ambito di intervento del Sindaco, nella veste di rappresentante della comunità locale, deve essere orientato sia al superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, ma anche al pericolo derivante dall'abbandono delle bombole esauste che potrebbero esplodere se non correttamente trattate e smaltite, e soprattutto alla pubblica incolumità essendo appurato che l'uso ricreativo del protossido d'azoto è riconosciuto come potenzialmente pericoloso per la salute;

RILEVATO altresì che al Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, è attribuito il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, ossia l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana, ovvero prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità nonché l'illecita occupazione di spazi pubblici;

LETTO in particolare l'art. 8, c.1, lett. b) del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» con cui si è innovata la disciplina del potere sindacale di ordinanza di cui al D.lgs. n. 267/2000 sia quale organo di vertice dell'amministrazione locale ai sensi dell'art. 50, che nella sua veste di ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54, c.4, dove è espressamente previsto che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana", così definita dal comma 4-bis che meglio delinea l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, anche con riferimento alle definizioni di sicurezza urbana e incolumità pubblica;

RILEVATO che il potere sindacale ex art. 54, c.4 del D.lgs. n. 267/2000 trova fondamento nella contingibilità e nell'urgenza come declinate compiutamente dalla giurisprudenza che li ha individuati nell'assenza di strumenti giuridici ordinari che consentano un intervento efficace dei poteri locali a fronte di un fatto imprevisto ed imprevedibile che si manifesta in un arco di tempo limitato e nell'impossibilità di procrastinare l'intervento riparatore, la cui contestuale sussistenza giustifica la temporanea deroga al principio di legalità dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO si tratti, come precisato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n 196 del 2009) di un potere finalizzato alla prevenzione e



repressione dei reati, espressione della materia “sicurezza pubblica” ex art. 117, c.2, lett. h, Cost.) materia di competenza esclusiva dello stato, estraneo alle funzioni di polizia amministrativa di competenza regionale, ove il Sindaco operi appunto nella sua qualità di ufficiale di Governo, quale organo dello Stato in un rapporto di dipendenza gerarchica con il Prefetto (Autorità provinciale di pubblica sicurezza), “anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro attuazione”;

CONSIDERATO che l’art. 8 del D.L. n.14/2017, convertito con L. n. 48/2017 è inserito nella Sezione II del decreto, rubricato proprio “Sicurezza urbana”;

CONSIDERATO che l’art. 4 del D.L. n. 14/2017 qualifica la “sicurezza urbana” come la parte della sicurezza pubblica diretta alla prevenzione e controllo dei fenomeni di illegalità concentrati sul territorio comunale che mettono in pericolo la sicurezza, l’ordinata convivenza e la qualità della vita locale, generando un senso di insicurezza diffusa;

LETTE le sentenze:

- Cons. Stato Sez. IV n. 2193 del 25.03.2022 che recita espressamente che “i presupposti che consentono il legittimo esercizio del potere di ordinanza ex art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 sono quelli della contingibilità, intesa nell’accezione di necessità che implica l’insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo, oppure nella inadeguatezza di quelli esistenti a fronteggiare il pericolo in maniera adeguata e tempestiva; nonché dell’urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data e dell’interesse pubblico da salvaguardare”
- Cons. Stato Sez II n. 4474 del 11.07.2020 che sottolinea come “i presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, nonché nella provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità”
- Cons. Stato Sez I n. 1983 del 30.07.2018 dove si evidenzia che “il potere in esame, attribuito al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, può essere utilizzato non solo a fronte di un pericolo reale, ma anche di una situazione di rischio potenziale, al fine di prevenire l’inveramento di un evento dannoso. Inoltre, la tutela della pubblica incolumità si realizza non solo attraverso l’eliminazione delle minacce dei pericoli, ma anche attraverso l’adozione delle opportune misure di prevenzione”



Richiamato l'art. 54 del d.lgs. 267/2000, commi 4 e 4 bis: "4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, ~~anche~~ contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti."

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2026 su tutto il territorio comunale e in particolare nei parchi e piazze pubbliche, nei pressi o all'interno degli istituti scolastici, oratori e/o luoghi di aggregazione giovanile:

- 1) E' vietata la vendita a minori e/o l'acquisto da parte di minori di protossido d'azoto, in contenitori di qualsiasi ordine e dimensione, salvo giustificato motivo (medico, alimentare ecc.);
- 2) E' vietata la detenzione e/o l'utilizzo del protossido d'azoto (ossido nitroso, gas esilarante, N20 o qualsiasi altro nome o sigla lo individui), in contenitori di qualsiasi ordine o dimensione, salvo giustificato motivo (medico, alimentare ecc.);

AVVISA

Che l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco, ai sensi del comma 7-bis del TUEL, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25,00 euro a 500,00 euro, con pagamento in misura ridotta di euro 50,00. Qualora la stessa violazione sia commessa per due o più volte in un anno tale sanzione sarà raddoppiata con pagamento in misura ridotta di euro 100,00 anche nel caso in cui il responsabile avesse già proceduto al pagamento della precedente sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La violazione di cui al presente articolo, quando commessa da minore degli anni 18, comporta il sequestro e l'immediata distruzione con idoneo conferimento del contenitore di protossido d'azoto, previa messa in sicurezza, e di ciò sarà dato atto nel verbale di contestazione della violazione all'esercente la potestà genitoriale, quale autore del fatto, in quanto responsabile della violazione commessa dall'autore materiale minorenni.

Che gli operatori di Polizia Locale, quando in servizio, e tutte le Forze di Polizia sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compreso l'immediato allontanamento delle persone con la massima efficacia,



richiedendo, se del caso e per ragioni di sicurezza, la collaborazione di altre Forze di Polizia o Uffici pubblici.

DISPONE inoltre:

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite l'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale;

la trasmissione del presente provvedimento al Prefetto della Provincia di Brescia, al Questore della Provincia di Brescia, al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio e al comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia, nonché alla Polizia Locale del Comando Intercomunale.

AVVISA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

Il Sindaco
Facchin Ferdinando

